

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1552 del 2020, proposto da ...omissis... , rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Esposito, Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa, non costituiti in giudizio;

nei confronti

...omissis..., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

con adozione di ogni più idonea misura cautelare:

- delle Graduatorie contenenti gli elenchi alfabetici, provvisori, degli ammessi alla prova scritta (vincitori nella fase preselettiva) del concorso pubblico rivolto alla assunzione a tempo indeterminato, presso la Regione Campania e gli enti locali della Regione, di n. 950 unità di personale da inquadrare nella categoria D, profili CFD-AMD-TCD-ITD-CID-CUD-SAD-VGD, pubblicate, sul sito Formez PA, inizialmente in data 11.11.2019

(allegato 1), successivamente ripubblicate in data 17.12.2019 (allegato 2) e in data 23.01.2020 (allegato 3) a seguito delle verifiche effettuate in merito alle operazioni di correzione(allegato 4);

- delle ulteriori Graduatorie contenenti gli elenchi alfabetici, provvisori, degli ammessi alla prova scritta (vincitori nella fase preselettiva) del concorso pubblico rivolto alla assunzione a tempo indeterminato, presso la Regione Campania e gli enti locali della Regione, di n.1225 unità di personale da inquadrare nella categoria C, profili CFC-AMC-TCC-ITC-CIC-CUC-SAC-VGC, pubblicate sul sito Formez PA in data 02.12.2019 (allegato 5);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che i ricorrenti instano per ottenere, nelle more della trattazione collegiale dell'istanza cautelare, un provvedimento che consenta loro di partecipare alle prove scritte dei concorsi rispettivamente sostenuti - quanto alle prove preselettive con esito non favorevole - che, giusta avvisi depositati in atti, risultano allo stato calendarizzate in date non compatibili, in ragione della necessaria tempistica collegata con i termini legali a difesa, con la possibile data di trattazione della detta istanza da parte del Collegio;

Considerato che tale richiesta possa essere favorevolmente deliberata, sussistendo i presupposti di estrema gravità e urgenza, posto che la eventuale postergazione della tutela alla sede collegiale propria sarebbe frustranea rispetto all'interesse azionato, come allo stato atualizzato, di partecipare alle successive fasi concorsuali, mentre non sembra apprezzabile alcun interesse pubblico contrapposto e prevalente, tale da impedire tale partecipazione;

Considerato che, pertanto, impregiudicato ogni altro profilo, cautelare e di merito, riservato al Collegio, e tenuto anche conto dei precedenti cautelari

della sezione in subjecta materia (cfr., da ultimo, ord. n. 304/2020), possa accogliersi l'istanza cautelare ai fini dell'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove scritte per i profili rispettivamente di pertinenza, calendarizzate nei giorni 8, 9 e 10 giugno 2020;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ammette i ricorrenti con riserva ai fini della sola partecipazione alla successiva fase concorsuale nelle date rispettivamente calendarizzate per i profili di pertinenza.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 23 giugno 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

A) Dati sensibili diversi dalla salute

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.

Così deciso in Napoli il giorno 26 maggio 2020.

Il Presidente
Maria Abbruzzese